

## PICCOLO GLOSSARIO DI VOTAZIONE

- **Voto trasversale alle liste:**

Il/la votante può distribuire i suoi voti a candidati e candidate di liste diverse.

- **Doppia preferenza:**

Il/la votante può dare a singoli candidati e candidate più di un voto (normalmente due) e rafforzare così il peso politico della persona votata. Ogni nomina corrisponde a un voto alla candidata/al candidato e alla rispettiva lista.

- **Voto alla candidata/al candidato:**

Voto che un candidato/una candidata ottiene scrivendo il suo nome sulla scheda elettorale. Nel caso della doppia preferenza ciascuna nomina conta come voto alla candidata/al candidato e questo voto è allo stesso tempo un voto alla lista: con un voto si elegge un candidato/una candidata e la rispettiva lista.

I candidati/le candidate che hanno ottenuto il maggior numero di voti, occupano i seggi nel Consiglio provinciale attribuiti alla loro lista e precisamente nell'ordine del numero di voti ottenuti. Nel caso fossero attribuiti più seggi a una lista rispetto al numero delle sue candidate/dei suoi candidati che hanno ottenuto voti, la lista stessa decide con quali candidati/candidate occupare i seggi liberi.

- **Voto aggiuntivo:**

Laddove nelle schede elettorali è stata segnata una lista e non tutte le righe sono state compilate, le righe rimaste vuote si sommano come voti aggiuntivi ai voti attribuiti alla lista segnata. Un voto aggiuntivo è contemporaneamente un voto aggiudicato alla lista.

- **Voto alla lista (detto anche voto al partito):**

Voto che una lista ha ottenuto in forma di voto al candidato/alla candidata o di voto aggiuntivo.

Il numero complessivo dei voti ottenuti da una lista è composto dai voti al candidato/alla candidata e dai voti aggiuntivi:

**VOTI ALLA LISTA = VOTI AL CANDIDATO/ALLA CANDIDATA + VOTI ADDIZIONALI**

In base ai voti alla lista si computa il numero dei seggi che la lista otterrà.

- **Voto vuoto:**

Righe vuote in una scheda elettorale dove non è stata segnata alcuna lista, vengono considerate voti non dati. Non vengono aggiudicati né alle liste né alle candidate/ai candidati.

Con voti vuoti si rinuncia a una parte del proprio potere elettivo consistente di 35 voti.